

Allegato E - Piano economico-finanziario

PIANO ECONOMICO - FINANZIARIO

L'Università degli Studi di Perugia intende indire una procedura di gara per l'affidamento, in concessione, ai sensi dell'art. 164 e ss. del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., del servizio di merchandising, con le caratteristiche meglio descritte nel Capitolato tecnico. Il presente documento, ai sensi dell'art. 165 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ha lo scopo di illustrare la fattibilità economico-finanziaria e gestionale di massima dell'investimento e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte.

Il servizio sarà erogato a favore di utenti interni ed esterni.

La concessione ha una durata di 3 anni, con eventuale proroga tecnica di 1 anno.

Poiché trattasi di un servizio nuovo, l'Ateneo non ha a riferimento un precedente volume di affari.

Per la determinazione del volume d'affari stimato, l'Amministrazione ha, quindi, proceduto ad effettuare un'indagine esplorativa tra Atenei comparabili per dimensioni (n. studenti, n. personale, n. dipartimenti), in merito al fatturato annuo derivante dalle medesime iniziative di merchandising. Ciò ha permesso di pervenire ad una stima di valore per la voce in oggetto pari ad € 30.000 annui.

A ciò si aggiunge la stima di fabbisogno di prodotti brandizzati pari ad € 20.000,00 all'anno, determinata prendendo a riferimento quanto è stato speso dall'Università nell'ultimo triennio 2018-2019-2020 per prodotti di tal genere, per un totale di € 60.000,00 per i 3 anni di durata della concessione.

Pertanto il volume globale di affari stimato è pari a complessivi € 150.000,00 IVA esclusa, per i 3 anni di durata della concessione.

Le stime non impegnano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che assume interamente a proprio carico il rischio operativo inerente la gestione del servizio.

Ciascun concorrente è reso edotto e l'aggiudicatario, nell'assumere la veste di Concessionario, accetta che eventuali variazioni di qualunque entità non potranno dar luogo a rivendicazione o rivalsa alcuna, in quanto rientranti nell'alea normale legata alla causa stessa del contratto di concessione.

